

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	182
<b>RISOLUZIONI:</b>	
Sui lavori della Commissione .....	182
7-00690 Boffa: Necessità di destinare risorse al trasporto pubblico su rotaia e su gomma, anche alla luce della decisione del gruppo FIAT di dismettere lo stabilimento IRISBUS di Flumeri.	
7-00712 Toto: Necessità di destinare risorse al trasporto pubblico su rotaia e su gomma, anche alla luce della decisione del gruppo FIAT di dismettere lo stabilimento IRISBUS di Flumeri ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	182
7-00697 Meta: Mancata ricezione dei canali Rai nel territorio di confine tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia conseguente al passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	184
7-00688 Desiderati: Modalità di attribuzione agli scali aeroportuali dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	187
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvato dalla 1 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	189
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvato dalla 1 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	189
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 4662 Valducci ( <i>Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri, C. 3676 Nastri, C. 3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello e C. 4657 Garagnani</i> ) .....	190
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto. C. 1057 Lovelli e C. 4337 Garofalo .....	193
<b>AVVERTENZA</b> .....	193

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

**RISOLUZIONI**

*Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Stefano Saglia.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Sui lavori della Commissione.**

Mario VALDUCCI, *presidente*, rende noto che il direttore generale della società ENAV SpA, Massimo Garbini, è stato nominato presidente dell'«*ATM Network Management Board*», organismo che si occupa di implementare il funzionamento della rete per la gestione del traffico aereo europeo, attraverso l'approvazione dei piani strategici di performance operazionali della rete ATM. Osserva che la citata nomina testimonia la capacità e l'affidabilità dell'ENAV, così come il ruolo che questa società ha, all'interno del « sistema Italia » e del « sistema Europa », nella gestione del delicato settore del Controllo del Traffico Aereo.

**7-00690 Boffa: Necessità di destinare risorse al trasporto pubblico su rotaia e su gomma, anche alla luce della decisione del gruppo FIAT di dismettere lo stabilimento IRISBUS di Flumeri.**

**7-00712 Toto: Necessità di destinare risorse al trasporto pubblico su rotaia e su gomma, anche alla luce della decisione del gruppo FIAT di dismettere lo stabilimento IRISBUS di Flumeri.**

*(Discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione congiunta.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la risoluzione n. 7-00712 dell'onorevole Toto relativa alla necessità di destinare risorse al trasporto pubblico su rotaia e su gomma, anche alla luce della decisione del gruppo FIAT di dismettere lo stabilimento IRISBUS di Flumeri. Poiché la risoluzione verte sul medesimo argomento della risoluzione n. 7-00690 Boffa, iscritta nel calendario dei lavori odierni della Commissione, propone che le due risoluzioni siano discusse congiuntamente.

La Commissione concorda.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che la risoluzione n. 7-00690 Boffa è stata già illustrata dal presentatore il 6 ottobre scorso e che la discussione è proseguita il successivo 11 ottobre.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA fa presente che la crisi dell'Irisbus coinvolge uno stabilimento storico del Mezzogiorno, la cui chiusura può comportare pesanti riflessi occupazionali e sociali. Rileva come il Ministero per lo sviluppo economico, abbia pertanto seguito fin dal mese di luglio scorso la difficile situazione che si è creata sul territorio in seguito alla decisione del Gruppo Fiat Industrial di cedere il ramo di azienda IRISBUS di Flumeri alla società DR Motor Company, che fa capo all'imprenditore molisano Massimo Di Risio. Nel ricordare che l'Azienda è attiva nella produzione di autobus – Granturismo e per Trasporto Urbano, osserva come le ragioni dell'annunciata chiusura siano state attribuite agli effetti della grave crisi che ha colpito il mercato degli autobus urbani in Italia, le cui immatricolazioni hanno registrato un forte calo e come, per far fronte a tale situazione, si sia fatto ricorso agli ammortizzatori sociali. Rammenta infatti, che è stata autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali la corresponsione del trattamento d'integrazione salariale per un massimo di 818 unità lavorative, per il periodo dal 30 agosto 2010 al 29 agosto 2011. Ricorda altresì che il Ministro

dello sviluppo economico Romani, nell'agosto scorso, ha proposto una mediazione in grado di risolvere positivamente l'insieme dei problemi occupazionali e di dare prospettive industriali al sito Valle Ufita. Rileva che la proposta di mediazione ha, infatti, consentito di sospendere la procedura di cessione del ramo di azienda, dando la possibilità di iniziare l'esame delle eventuali soluzioni, nell'ottica di garantire la vocazione industriale del sito e gli attuali livelli occupazionali. Osserva, in particolare, che tale proposta puntava al mantenimento di un'attività industriale e alla salvaguardia, con il concorso diretto della FIAT, di tutta l'occupazione attualmente in forza allo stabilimento — 690 persone. Evidenzia che la proposta del Ministro, condivisa dalla FIAT e dalle istituzioni locali, non ha, in seguito alle consultazioni con i lavoratori, trovato il consenso delle organizzazioni sindacali e che, successivamente, alla luce delle prese di posizione della DR Motor Company e della susseguente comunicazione di FIAT di volere cessare l'attività, il Ministero, in stretto raccordo con la Presidenza del Consiglio, ha accelerato i colloqui con le parti. Al riguardo ricorda che il Ministro dello sviluppo economico, lo scorso 21 settembre ha convocato Fiat Industrial, Anfia e i Segretari Generali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl per esaminare le problematiche della società Irebus di Valle Ufita. Precisa che tale riunione si è conclusa con la proposta rivolta all'Irisbus di continuare l'attività produttiva fino al 31/12/2011, per consentire nel frattempo la ricerca di eventuali imprenditori interessati all'acquisizione del sito, oltre alla DR Motor Company, che si era resa nuovamente disponibile a rilevare l'Azienda con una parte del personale. Fa presente che la suddetta proposta comprendeva, inoltre, la ricollocazione di un'ulteriore parte dei lavoratori interessati presso altre aziende del Gruppo Fiat Iveco e il possibile utilizzo di ammortizzatori sociali, per la rimanente quota dei dipendenti. Rileva che il 26 settembre scorso tale progetto è stato respinto in assemblea dalla RSU, con voto unanime dei lavoratori che, nonostante

quanto già precisato, hanno ribadito la necessità che la vertenza sia trattata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri « al fine di rivendicare la definizione e il finanziamento del piano nazionale trasporti, unica soluzione per mantenere in Valle Ufita il sito produttivo del settore bus ». In relazione alle richieste dei lavoratori segnala che, come emerso nel corso dei numerosi incontri tenuti presso il Ministero dello sviluppo economico, la definizione di un piano nazionale dei trasporti, seppure assolutamente necessario in relazione all'oggettiva obsolescenza del parco autobus nazionale, difficilmente potrà contribuire alla risoluzione della difficile vertenza IRISBUS per due ordini di ragioni: in primo luogo per i tempi, che, vista la oggettiva carenza di risorse già destinate al fondo trasporto pubblico locale istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la realizzazione di un piano organico di rinnovo del parco, non sono coerenti con le esigenze espresse dall'azienda; in secondo luogo per le regole volte alla realizzazione di bandi europei che non consentono riserve per l'industria nazionale, la quale si trova a operare in un regime di forte e crescente concorrenza internazionale, come dimostrato dall'esito di recenti gare di appalto che hanno visto prevalere operatori che producono in aree con minori costi di produzione. Rileva che in seguito a tale presa di posizione, l'Irisbus ha aperto il 30 settembre la procedura di mobilità per tutti i lavoratori del sito e che le organizzazioni sindacali provinciali e la RSU hanno, di conseguenza, chiesto all'Azienda l'incontro procedurale, previsto dall'articolo 4 della legge n. 223 del 1991. Osserva che, più in generale, l'intera vicenda FIAT continua a essere seguita con grande attenzione, anche attraverso costanti verifiche con il management e le organizzazioni sindacali. Con riferimento, invece, alla richiesta rivolta al Governo di assumere iniziative per stanziare una congrua quota di risorse nazionali e regionali al rinnovo del parco vetture delle aziende operanti nel settore del trasporto pubblico su rotaia e su gomma, osserva preliminar-

mente che il Piano per il Sud approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2010, ha già individuato una priorità nelle grandi opere ferroviarie e viarie per rafforzare i collegamenti tra il Nord e il Sud del Paese, destinando ad esse 1,6 miliardi di euro delle risorse FAS – attualmente denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione – e che permettono di attivare infrastrutture per 20 miliardi di euro circa. Cionondimeno, segnala come, ove sia di prioritario interesse la realizzazione del programma prospettato nell'atto in esame, le risorse del FAS possano essere destinate anche al proposto finanziamento, fatta salva in ogni caso, la normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di stato. Evidenzia altresì che, in sede di attuazione del Piano per il Sud, sono in corso apposite interlocuzioni tra le Amministrazioni centrali e regionali di volta in volta interessate, per l'individuazione degli interventi da finanziare con le risorse FAS a titolarità regionale ancora disponibili. Ricorda, peraltro, che le risorse nazionali FAS, allo stato attuale, sono coinvolte nei processi di attuazione delle manovre finanziarie di luglio e agosto 2011 sul contenimento della spesa pubblica.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che il Ministero per lo sviluppo economico è intervenuto per il profilo relativo alla crisi aziendale della società, e che dovranno essere rese alla Commissione anche le valutazioni del Ministero per le infrastrutture ed i trasporti per il profilo relativo alla situazione del trasporto pubblico locale.

Costantino BOFFA (PD), nell'esprimere apprezzamento in merito alla decisione di procedere alla discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, si riserva di intervenire dopo la presentazione della risoluzione sul medesimo argomento da parte del gruppo del Popolo della Libertà, preannunciata dal Presidente Valducci nel corso della seduta del 6 ottobre scorso.

Vincenzo GAROFALO (PdL), nell'assicurare la presentazione della risoluzione

preannunciata dal presidente, ritiene che riguardo al profilo della crisi aziendale sono stati esperiti anche da parte del Governo tentativi di salvataggio dell'azienda, mentre per quanto riguarda la crisi del settore del trasporto pubblico locale, ricorda che in Assemblea è in corso una discussione di mozioni aventi ad oggetto il finanziamento, la programmazione e la liberalizzazione del trasporto pubblico locale e che la Commissione ha esaminato in diverse occasioni tale problematica, con l'obiettivo di rafforzarlo e di assicurare maggiori finanziamenti per il suo svolgimento. Al riguardo ritiene opportuno osservare che la liberalizzazione di questo settore potrebbe avere esiti molto favorevoli e portare notevoli benefici sia dal punto di vista finanziario sia da quello della gestione delle aziende.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

**7-00697 Meta: Mancata ricezione dei canali Rai nel territorio di confine tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia conseguente al passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) fa presente di avere presentato la risoluzione in discussione per impegnare il Governo a risolvere la questione della mancata ricezione dei canali della concessionaria pubblica nelle zone di confine tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Nel ricordare che dal momento della transizione alla tecnologia digitale il segnale della Rai è del tutto assente in quelle zone e che da allora sono sempre più estesi i territori – anche ad elevata valenza turistica, come quelli del litorale veneziano – nei quali si riscontrano problemi di ricezione, sottolinea con disappunto che le proteste mosse dai cit-

tadini non hanno prodotto l'esito sperato, dal momento che la concessionaria ha semplicemente suggerito agli utenti di operare un intervento sulle antenne volto a permettere la ricezione dei canali Rai. Nell'evidenziare che dal punto di vista tecnico la soluzione del problema potrebbe consistere nell'aumentare la potenza del trasmettitore di Piancavallo, ricorda che il precedente Governo aveva stanziato 60 milioni di euro per il passaggio al digitale e che l'attuale Governo ha stanziato ulteriori 30 milioni di euro, tramite il decreto-legge cosiddetto « mille proroghe », in relazione al quale l'Esecutivo ha accolto un ordine del giorno che lo impegnava a destinare una parte dei fondi messi a disposizione per risolvere i problemi di ricezione nella zona di confine tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Nel sottolineare che il contratto di servizio pubblico stipulato con la Rai obbliga quest'ultima a rispettare determinati standard qualitativi nell'emissione, auspica che il Governo metta in atto tutti gli opportuni interventi affinché sia risolto il problema evidenziato nella risoluzione in discussione, anche al fine di dissuadere i cittadini dal mettere in atto la preannunciata protesta volta all'evasione del canone di abbonamento.

Carlo MONAI (IdV), cofirmatario dell'atto di indirizzo, nel condividerne le finalità, auspica che il Governo si adoperi presso la Rai affinché questa possa adottare le iniziative volte a garantire agli utenti la ricezione dei propri canali, anche al fine di non favorire le posizioni dominanti attualmente esistenti nel settore radiotelevisivo.

Antonio MEREU (UdCpTP), dichiara, anche a nome del collega Compagnon, di aggiungere la propria firma alla risoluzione in discussione.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA fa presente che, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, della legge 29 novembre 2007, n. 222, le trasmissioni televisive su frequenze terrestri dovranno, entro l'anno

2012, essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale su tutto il territorio Nazionale. Osserva che il passaggio dall'analogico al digitale costituisce un cambiamento strategico che rivoluziona l'intero sistema radiotelevisivo italiano e conseguentemente necessita di progressiva messa a punto delle reti di diffusione. In relazione alla risoluzione in oggetto, in via preliminare rappresenta che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sul tema, esercita le proprie competenze nella fase di pianificazione delle risorse di frequenze per il passaggio al sistema digitale televisivo e che in particolare, approva il Piano di assegnazione delle frequenze per il digitale terrestre (Piano Nazionale Assegnazione Frequenze Digital Video Broadcasting). Rileva che, in tale ambito, nella predisposizione dei piani di assegnazione è stato adottato il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico disponibile, prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione e, suddividendo le risorse secondo i criteri indicati dalla legge tra i soggetti operanti in ambito nazionale locale.

Ricorda che il Piano nazionale vigente è stato approvato con la delibera n. 300/10/CONS mentre, relativamente alle pianificazioni locali (concernenti le aree tecniche e/o le regioni) sono stati adottati numerosi provvedimenti. Segnala, da ultimo, la delibera n. 423/11/CONS, concernente la pianificazione di dettaglio delle regioni Liguria, Toscana, Umbria, Marche e la provincia di Viterbo.

Per ciò che riguarda la concessionaria di servizio pubblico (RAI), ricorda che è stata attuata, nella fase istruttoria di cui ai predetti provvedimenti, un'analisi approfondita in merito alle possibili soluzioni tese a massimizzare l'efficienza dell'uso dello spettro, salvaguardando nel contempo il rispetto dei vincoli normativi e gli obblighi di copertura, fissati dal contratto di servizio, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ha l'obbligo di soddisfare.

Segnala che sulla base di detti principi è stato sottoscritto, in data 17 maggio



2010, un accordo procedimentale, recepito nel piano di cui alla Delibera n. 300/10/CONS. tra il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento comunicazioni, la RAI e l'AGCOM, che identifica le risorse frequenziali da assegnare alla stessa RAI, tali da salvaguardare il *multiplex* di servizio pubblico e la possibilità di regionalizzazione dei palinsesti, con riferimento in particolare alle testate giornalistiche regionali. Ricorda che tale accordo è stato successivamente integrato, il 21 luglio, in previsione della delibera n. 423/11/CONS.

Quanto all'accordo procedimentale citato, fa presente che esso prevede che per il *multiplex* di servizio pubblico della concessionaria venga pianificata una rete costituita da due frequenze VHF (canali 5 e 9) utilizzabili su tutto il territorio nazionale e una frequenza UHF (distinta per ciascuna regione) utilizzabile in area locale come risorsa esclusiva regionale per il completamento della copertura richiesta e per la regionalizzazione dei palinsesti.

Ribadisce che la predetta pianificazione è stata definita con la Rai attraverso gli accordi procedimentali e, pertanto, ritiene che le risorse messe a disposizione attraverso i provvedimenti di pianificazione prima indicati siano adeguate per garantire il soddisfacimento, da parte della concessionaria pubblica, degli obblighi previsti dalla legge e dal Contratto di servizio.

Per ciò che attiene alla cattiva qualità della ricezione del segnale, lamentata nella presente risoluzione, nell'evidenziare che la regione Veneto è servita dal segnale del Mux 1, che oggi veicola RAI 1, RAI 2 e RAI 3, rileva che la RAI ha segnalato che gli utenti residenti nel Veneto orientale e, in particolare, nella provincia di Venezia, possono ricevere il Mux 1, con i contenuti regionali veneti, dall'impianto di Monte Venda sul canale 5 VHF (canalizzazione europea) in polarizzazione orizzontale e che nel Veneto settentrionale, invece, il segnale del Mux 1 può essere ricevuto dall'impianto di Col Visentin sul canale 9 VHF (canalizzazione europea) in polarizzazione orizzontale.

Fa presente che per ricevere correttamente il segnale è necessario disporre di antenna VHF banda III, opportunamente orientata, valutare il corretto funzionamento di filtri di canale, ove presenti, e sintonizzare il decoder sulla frequenza che interessa. Fa presente che la RAI segnala, altresì, di non avere impianti attivi dalla postazione di Piancavallo, a differenza di alcuni privati e che è probabile che, nella risoluzione in discussione, si faccia riferimento all'impianto di Pordenone Castaldia che diffonde il multiplex 1 con RAI 3 TGR Friuli Venezia Giulia (così come era in analogico) per gli utenti friulani. Osserva che in questo caso, il corretto puntamento dell'antenna verso l'impianto di Col Visentin (o Monte Venda secondo la località del Veneto interessata) consente di ricevere perfettamente RAI 3 – TGR Veneto. Fa presente che sul sito di Raiway sono riportate tutte le informazioni utili per verificare il corretto posizionamento delle antenne.

Quanto, infine, alla questione del canone di abbonamento, precisa che esso, come da disposizioni dell'Agenzia delle Entrate, è dovuto da chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive, indipendentemente dalla circostanza che l'utente riceva, o meno, le trasmissioni del servizio pubblico, come ribadito dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 284 del 26 giugno 2002. Infine, a dimostrazione dell'impegno del Ministero dello sviluppo economico nella difficile fase di transizione al digitale terrestre, segnala che è stato attivato un *call center* del Ministero (numero verde 800.022.000 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 20.00) che fornisce ogni informazione in merito al passaggio al digitale, incluse le procedure di sintonizzazione dei decoder. Tutte le informazioni, con l'elenco dei modelli di apparecchi testati (117 decoder interattivi, 34 decoder non interattivi e 800 televisori integrati) sono altresì disponibili sul sito [www.decoder.comunicazioni.it](http://www.decoder.comunicazioni.it).

Quanto al merito della risoluzione propone che essa venga modificata, nel dispositivo, come segue: riguardo al primo

impegno, che le parole « e così consentire ai cittadini del Veneto orientale e del basso Friuli di poter finalmente avere accesso alla visione dei programmi Rai » siano sostituite dalle seguenti « per consentire ai cittadini del Veneto orientale e del basso Friuli non raggiunti da detto segnale di poterlo ricevere senza disturbi »; riguardo al secondo degli impegni richiesti, dopo la parola « siano » sia aggiunta la parola « parzialmente »; che il terzo degli impegni sia sostituito come segue « a valutare se le difficoltà di ricezione del segnale possano configurare violazioni al vigente contratto di servizio »; che l'ultimo degli impegni sia riformulato nel modo seguente: « ad assumere iniziative in favore dei cittadini in regola con il pagamento del canone di abbonamento alla Rai, nella fase di passaggio al digitale terrestre ».

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) chiede chiarimenti al Governo riguardo all'ultima delle riformulazioni richieste, sottolineando la necessità che sia previsto un indennizzo per i cittadini che hanno effettuato interventi sulle proprie antenne con un notevole esborso di denaro, anche tenuto conto del fatto che si tratta per lo più di anziani a basso reddito, appartenenti alle fasce deboli della popolazione.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA si riserva di approfondire quanto richiesto dal deputato Viola.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**7-00688 Desiderati: Modalità di attribuzione agli scali aeroportuali dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Marco DESIDERATI (LNP) osserva che, a seguito dell'introduzione della tassa ad-

dizionale sui diritti di imbarco, i comuni che ospitano sedimi aeroportuali sono destinatari di una quota di risorse versate loro anche come compensazione di servizi resi negli aeroporti medesimi. Ricorda che, con l'introduzione dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 107 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 130 del 2011, le risorse per il 2011 sono state attribuite a quei comuni che abbiano subito ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività militari in Libia che hanno inciso sull'operatività degli scali aeroportuali civili, e quindi, di fatto, alla sola città di Trapani. Pur giudicando necessario che il comune di Trapani venga risarcito dei danni subiti per le operazioni militari in Libia, ritiene tuttavia che ciò non debba avvenire a scapito dei restanti comuni che ospitano sedimi aeroportuali, cui vanno attribuite, come per gli anni precedenti, le risorse rivenienti dalla tassa addizionale sui diritti di imbarco.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA ricorda preliminarmente che la risoluzione in discussione lamenta la mancata erogazione in favore dei comuni, che mettono a disposizione una parte del loro territorio come sedime aeroportuale contribuendo a garantire tutti i servizi per il buon funzionamento degli scali aeroportuali, di quota parte della tassa di imbarco, pari a un euro, introdotta dall'articolo 2, comma 11, lettera *a*), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a seguito dell'introduzione dell'articolo 4-*bis*, del decreto-legge 12 luglio 2001, n. 107, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011.

Ciò posto, sulla base degli elementi forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, fa presente che a predetta disposizione, nel destinare la dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la quota parte relativa ai proventi per l'anno 2011 della addizionale di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a*) della legge 24 dicembre 2003 n. 350, e comunque nel limite di euro 10 milioni, all'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle

province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative militari *ex* Risoluzione ONU 1973, favorirebbe esclusivamente il comune di Trapani, unico comune che risponde alle predette caratteristiche.

Al riguardo, rammenta che la legge 24 dicembre 2003, articolo 2, comma 11, lettera *a*), ha istituito l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, prevedendo, tra l'altro, che la stessa sia versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata in apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e successivamente ripartita sulla base del rispettivo traffico aeroportuale nella misura del 40 per cento a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti, e nella misura del 60 per cento diretta alla prevenzione e al contrasto della criminalità, nonché al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie. L'articolo 2, commi 615-617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) ha previsto, tuttavia, che a decorrere dall'anno 2008 non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco 1 allegato alla stessa Legge Finanziaria, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1, « redditi da lavoro dipendente ». Inoltre, la citata disciplina prevede l'istituzione nei medesimi stati di previsione di appositi fondi da ripartire con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative. A decorrere dall'anno 2008 la dotazione di tali fondi è determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato, disponendo che gli stessi fondi sono, per gli anni successivi, annualmente rideeterminati in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31

dicembre dei due esercizi precedenti. L'utilizzazione dei fondi di cui trattasi è effettuata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'andamento delle entrate.

Il menzionato articolo 2, comma 11, lettera *a*), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 rientra tra le norme di cui al predetto elenco 1, per la parte relativa al Ministero dell'interno.

In particolare, nello stato di previsione del suddetto Dicastero è iscritto, nell'ambito del programma « Fondi da assegnare » della missione « Fondi da ripartire », il capitolo n. 3005 « Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla Legge Finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato », il quale presenta uno stanziamento corrente di euro 14.863.559.

In proposito, evidenzia che il citato articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 107 del 2011 destina quota parte della dotazione del predetto fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, per l'anno 2011, ai comuni che presentano i requisiti indicati, riservando ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione degli interventi da attuare.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel ringraziare il sottosegretario, in attesa delle valutazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

**La seduta comincia alle 15.20.**



**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.**

**C. 4517 Governo, approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giorgio SIMEONI (PdL), *relatore*, svolgendo una breve illustrazione del provvedimento in oggetto, osserva che il disegno di legge regola i rapporti tra lo Stato italiano e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007. Con la firma di tale intesa sono stati, quindi, ampliati l'ambito ed il numero delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un rapporto conforme al dettato costituzionale di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ossia le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, l'Unione delle comunità ebraiche italiane, l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, la Chiesa evangelica luterana in Italia.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione, segnala l'articolo 13, che reca disposizioni in ordine alle emittenti radiotelevisive della confessione religiosa. L'articolo dispone che – nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze – si tenga conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dagli enti facenti parte dell'Arcidiocesi, operanti in ambito locale; si tratta delle richieste relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione ed un'adeguata pluralità di emittenti, in conformità alla disciplina del settore, nel rispetto dei principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, cui si informa l'ordinamento radiotelevisivo.

In conclusione, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.**

**C. 4518 Governo, approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, nell'illustrare brevemente il contenuto del provvedimento in oggetto, osserva che esso regola i rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa apostolica in Italia sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007, con la quale si amplia il numero delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un rapporto pienamente conforme al dettato costituzionale.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione, segnala l'articolo 23, secondo cui, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze, si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti, gestite dalle comunità associate alla Chiesa apostolica in Italia, operanti in ambito locale; queste possono quindi richiedere disponibilità di bacini di utenza, idonei a favorire l'economicità della gestione e una adeguata pluralità di emittenti, in conformità alla disciplina del settore.

In conclusione, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.30.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**C. 4662 Valducci.**

*(Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri, C. 3676 Nastri, C. 3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello e C. 4657 Garagnani).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, rileva che con l'approvazione della legge n. 120 del 2010 sono state introdotte importanti modifiche alle norme del codice della strada, con la specifica finalità di migliorare e incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale. Ricorda che l'iter del provvedimento è stato caratterizzato da un forte e condiviso impegno di tutte le parti politiche, che ha consentito di pervenire, in tempi relativamente

rapidi, alla definizione di un testo che ha già fornito rilevanti risultati in termini di sicurezza stradale. Osserva infatti che, se prima dell'entrata in vigore della legge n. 120 del 2010 il tasso di incidentalità mortale segnava un aumento del 14 per cento rispetto all'anno precedente, a seguito dell'entrata in vigore di talune disposizioni della stessa, specialmente quelle riferibili alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche, è stato possibile, negli ultimi cinque mesi del 2010, non solo arrestare la tendenza negativa ma anche chiudere l'anno con una riduzione del 5 per cento nel numero di incidenti con esito mortale.

Fa presente che ulteriori effetti si attendono dalla progressiva entrata in vigore della cospicua mole di provvedimenti recanti disposizioni applicative di alcune norme della stessa legge. Giudica chiaro, quindi, il segnale di incoraggiamento per il legislatore a procedere nel senso intrapreso, anche al fine di consolidare i risultati già conseguiti e di scongiurare un indesiderabile affievolimento degli stessi una volta che sia stato superato l'impatto iniziale delle nuove norme. Osserva che si tratta, in particolare, di intervenire, ove occorra, per elevare e rafforzare ulteriormente i livelli di tutela della sicurezza stradale, sia dal lato della disciplina sanzionatoria, sia per gli aspetti concernenti i comportamenti degli utenti, sia infine per quanto concerne gli obblighi degli enti proprietari delle strade. Evidenzia peraltro anche la necessità di un più generale intervento di riordino della complessa normativa racchiusa nel codice del 1992, che ha conosciuto negli anni scorsi una continua e talvolta incoerente opera di aggiornamento e integrazione, in forza della quale il codice si è in larga parte trasformato in un testo di difficile lettura e comprensione, in cui non sempre le nuove disposizioni hanno trovato la giusta collocazione sistematica ed il corretto coordinamento con norme regolamentari e con quelle derivanti dalla trasposizione di atti dell'Unione europea.

In tal senso propone di intervenire con la presente proposta di legge, che prevede

una delega di ampio respiro al Governo per una revisione generale del codice della strada, al fine di conseguire, attraverso un intervento di armonizzazione delle norme di comportamento e del sistema sanzionatorio nella materia della circolazione stradale, l'obiettivo della tutela della sicurezza stradale e dell'effettività degli istituti sanzionatori. Fa presente che la proposta di legge persegue inoltre un intento di delegificazione di tutte le disposizioni del codice della strada che, in quanto suscettibili di frequenti aggiornamenti per esigenze di adeguamento alle evoluzioni tecnologiche ovvero a disposizioni dell'Unione europea, richiedono uno strumento di produzione normativa che consenta tempi più rapidi e procedure più snelle rispetto a quelle proprie delle norme di rango primario.

Passando ad una breve descrizione degli articoli della proposta, precisa che l'articolo 1 contiene la delega al Governo per l'adozione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del codice della strada, per una generale revisione delle disposizioni vigenti in materia di motorizzazione e circolazione stradale e secondo i principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 2. Sottolinea che l'obiettivo è di integrare, coordinare e armonizzare le varie disposizioni dell'intero impianto codicistico nonché il codice stesso con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia. Fa presente che i commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 1 disciplinano tempi e modalità dell'iter di adozione dei decreti legislativi che prevede, tra l'altro, l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. L'articolo 2 detta, ai commi 1 e 2, i principi e criteri direttivi a cui devono ispirarsi i decreti legislativi indicati nell'articolo 1, finalizzati alla redazione di un « codice breve », ossia di un testo essenziale e di immediata lettura e utilizzo, contenente tutti e solo i principi di carattere generale, la disciplina delle norme di comportamento e la correlata disciplina sanzionatoria, l'assetto delle competenze dei vari soggetti coinvolti nel

perseguimento dell'obiettivo della sicurezza stradale sotto tutti i profili di intervento, coniugando il perseguimento del predetto obiettivo con l'effettività degli istituti sanzionatori.

Fra i principi e criteri direttivi segnala, in primo luogo, quello di cui alla lettera c), volto alla revisione dell'apparato sanzionatorio, nel cui ambito si propone l'introduzione del nuovo reato di omicidio stradale, configurabile quando un conducente provochi la morte di un'altra persona in condizioni di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ovvero di guida sotto gli effetti dell'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, e punibile con una pena detentiva non inferiore nel minimo a otto anni e nel massimo a diciotto anni di reclusione, associata alla previsione dell'arresto in flagranza, nonché alla revoca definitiva della patente di guida. Evidenzia che l'omicidio stradale ricorrerebbe altresì qualora l'evento mortale segua alla condotta del conducente che, dopo il fatto, non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi e di prestare soccorso alle persone ferite. Rileva che come corollario è indicato quale criterio puntuale di delega quello di un incremento delle sanzioni penali e amministrative pecuniarie per le ipotesi di omicidio colposo, diverse dall'omicidio stradale, nonché per le ipotesi di lesioni gravi o gravissime commesse in violazione degli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada.

Fa presente che altri principi direttivi sono riferiti: alla riorganizzazione delle disposizioni codicistiche, secondo criteri di ordine e coerenza tra di esse e tra le stesse e altre disposizioni comunque afferenti al settore; alla semplificazione e snellimento delle procedure, anche attraverso lo strumento della delegificazione; alla congruità ed effettività dell'apparato sanzionatorio previsto dal codice della strada, con riferimento non solo alle sanzioni amministrative pecuniarie, ma anche a quelle accessorie e alle misure cautelari relative a documenti di circolazione e di guida; alla revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi; alla qualificazione giuridica dell'istituto della

patente a punti; alla revisione del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali; al riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni; alla definizione delle norme tecniche e di circolazione per veicoli atipici, esclusi dalla disciplina armonizzata dell'Unione europea in materia di veicoli; alla previsione di nuove e più celeri procedure di costituzione di nuove commissioni mediche e di nomina dei relativi presidenti, con attribuzione al comitato tecnico, di cui all'articolo 119, comma 10, del codice della strada, del compito di predisporre linee guida cogenti per tutte commissioni mediche locali presenti sul territorio nazionale, al fine di garantirne l'uniforme operato, anche per esigenze di certezza e di trasparenza nei confronti dell'utenza; alla previsione esplicita del diritto dei veicoli adibiti al servizio di invalidi a sostare gratuitamente negli spazi di sosta a pagamento, quando quelli agli stessi dedicati siano già occupati da altro veicolo, così da assicurare a tale utenza debole il diritto alla mobilità anche sotto questo profilo; al ripristino della qualificazione del provvedimento di comunicazione della decurtazione del punteggio sulla patente di guida come atto amministrativo definitivo, al fine di disincentivare il ricorso a un contenzioso pretestuoso che indebolisce l'applicazione dell'articolo 126-bis del codice della strada; all'introduzione di disposizioni atte a favorire la diffusione e l'installazione di sistemi telematici applicati ai trasporti, al fine di presidiare la sicurezza della circolazione. Il comma 3 dell'articolo 2 autorizza il Governo ad emanare regolamenti, entro lo stesso termine di ventiquattro mesi, per apprestare la disciplina amministrativa integrativa o correttiva che si renda necessaria per coordinare il regolamento di esecuzione del codice della strada con le modifiche introdotte con gli emanandi decreti legislativi. Sottolinea che si prevede inoltre una procedura di delegificazione, rimandando alla sola normativa regolamentare la disciplina di una serie di materie tecniche.

L'articolo 3 prevede che, per la predisposizione degli schemi di decreto legisla-

tivo e dei regolamenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti e da dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da rappresentanti del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno. Precisa che i relativi costi, ivi compresi quelli di funzionamento, sono posti a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che vi provvede nell'ambito delle risorse annualmente destinate a tale scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 4, al comma 1, contiene una delega al Governo per l'adozione delle norme integrative o correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, secondo le medesime procedure e con il medesimo iter parlamentare per gli stessi previsti. Il comma 2 contiene infine la clausola di invarianza finanziaria.

Tutto ciò considerato, auspica che la Commissione possa svolgere, con il contributo di tutti i gruppi parlamentari, un approfondito esame della proposta di legge in oggetto, in modo da poter giungere al più presto alla discussione in Assemblea.

Silvia VELO (PD) preannuncia la presentazione da parte del gruppo del Partito Democratico di una proposta di legge delega sul riordino del codice della strada.

Carlo MONAI (IdV) segnala di non aver sottoscritto la proposta di legge in oggetto in quanto non ne condivide i principi e criteri direttivi in materia di omicidio stradale che, a suo giudizio, non rispettano il principio della ragionevolezza delle sanzioni e dell'equo trattamento dei condannati. Nel ricordare, infatti, che la proposta di legge prevede una pena minima di 8 anni, che troverebbe applicazione anche nel caso di chi abusasse una sola volta di sostanze stupefacenti o di alcol e incorresse in un incidente con esiti mortali per un terzo, osserva che non sarebbe possibile applicare la sospensione condizionale della pena né la misura dell'affidamento ai servizi sociali, a differenza di quanto ac-

cade in casi altrettanto gravi in cui il condannato potrebbe usufruire delle previste riduzioni della pena. Pur comprendendo che si tratta di un tema all'attenzione dell'opinione pubblica, ritiene che vada garantito il principio di equità, anche al fine di permettere il reinserimento del condannato nella vita civile.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel rilevare che l'argomento oggetto della proposta di legge contiene numerose tematiche che è opportuno approfondire, tra le quali quelle ricordate dal deputato Monai, osserva che è necessario intervenire sulla legislazione vigente, giudicando intollerabile che chi abusi di sostanze stupefacenti o di alcol e commetta un omicidio alla guida di un veicolo sia messo in libertà dopo pochi giorni, se non dopo poche ore.

Antonio MEREU (UdCpTP), nel rilevare che l'applicazione di pene severe per fatti episodici, come ricordava il collega Monai, è presente in tutte le fattispecie giuridiche, preannuncia che il proprio gruppo darà un contributo fattivo durante l'*iter* della proposta di legge al fine di giungere ad un'approvazione unanime del provvedimento.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che sono state assegnate alla Commissione in sede referente numerose proposte di legge che intervengono direttamente o indirettamente sulla disciplina recata dal codice della strada. Si tratta, in particolare, delle proposte di legge: C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri, C. 3676 Nastri, C.

3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello e C. 4657 Garagnani. Propone, pertanto, che le citate proposte di legge, in quanto vertenti sulla medesima materia della proposta di legge di cui si è testé avviato l'esame, siano ad essa abbinata. Fa presente, inoltre, che l'esame della proposta di legge n. 3901, recante « Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida », peraltro coerente con le finalità del provvedimento in oggetto, sarà invece proseguito separatamente, in modo da consentire una rapida conclusione del suo *iter* legislativo, trattandosi di un provvedimento già approvato dal Senato in sede deliberante.

La Commissione concorda.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.55.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 19 ottobre 2011.*

**Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto.**

**C. 1057 Lovelli e C. 4337 Garofalo.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.55 alle 16.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE REFERENTE

*Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali.*  
C. 4663 Biasotti.